

PARTE II TUTELA ED EVOLUZIONE DELL'INTEGRITÀ FISICA, DELL'IDENTITÀ CULTURALE E DELLA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO

TITOLO 1 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE: OBIETTIVI E STRUMENTI

Articolo 1.1 Obiettivi

1. Per la tutela e la salvaguardia dell'assetto ambientale il PTCP fa propri i seguenti obiettivi generali come proposti dal PTPR:
 - a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
 - b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie fisiche, morfologiche e culturali;
 - d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.
2. In funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela:
 - a) dell'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico - archeologiche, storico - artistiche, storico - testimoniali;
 - b) dell'integrità fisica del territorio provinciale.
3. In particolare, il PTCP persegue per il sistema ambientale della provincia di Rimini le seguenti strategie:
 - a) passaggio da una visione che considera rilevanti solo le "emergenze" ambientali, paesistiche o storiche di valore straordinario, alla considerazione dell'intero territorio nella gradualità dei valori presenti, anche se modesti e di connessione, e dei processi trasformativi naturali ed antropici in corso;
 - b) adozione di un approccio sistematico alle risorse, per superare i rischi di insularizzazione delle aree protette e i problemi di settorialità normativa e diversità di regimi (ambientale, paesistico, ecc.), spesso sovrapposti sugli stessi beni;
 - c) attribuzione ai luoghi tutelati di funzioni sociali ed economiche compatibili che ne consentano un adeguato livello di fruizione;
 - d) realizzazione di un "sistema verde" provinciale o di una "rete ecologica" che si ponga come invariante di recupero e di qualificazione ambientale dell'intero territorio provinciale (costa - collina) ed elemento ordinatore e di selezione delle scelte insediative in grado anche di favorire e indirizzare forme nuove di occupazione rivolta ad attività di tutela e salvaguardia del territorio in ambito locale. Tale territorio deve conseguire nell'arco di valenza del piano la percentuale di territorio tutelato in linea con la media regionale (15%) e deve

<p>essere tutelato come previsto dalla legge regionale n. 6 del 2005 in coerenza con lo schema fornito dalla tavola A;</p> <p>e) promozione e progettazione di "reti fruitive" ambientali territoriali, quali sistemi di mete privilegiate (beni naturalistici e storici culturali) e percorsi preferenziali (a mobilità lenta e trasporto collettivo);</p> <p>f) assunzione dei criteri di responsabilità ambientale e di sviluppo sostenibile come condizione prioritaria di valutazione delle trasformazioni territoriali e di selezione dei progetti di intervento mantenendo un adeguato livello di attenzione a che non vengano introdotti modelli di sviluppo e di fruizione (ad esempio turistico) incompatibili con il criterio della sostenibilità ambientale.</p>
--

Articolo 1.2 Sistema collinare - montano e dei crinali

1. Il PTCP individua nella Tavola B la perimetrazione del Sistema collinare - montano (Unità di paesaggio della collina e Unità di Paesaggio della alta collina e della montagna), attestandolo sul limite morfologico delle formazioni marine ai margini della pianura alluvionale, comprensivo del sistema dei crinali quale sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesaggistica.
2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento degli assetti e dei caratteri ambientali e paesaggistici del sistema collinare e montano e del sistema dei crinali e alla limitazione delle trasformazioni antropiche che possono alterarne l'assetto fisico e morfologico.
3. Gli strumenti di pianificazione comunale:
 - devono definire le limitazioni e prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti edilizi (altezza massima, ecc.) al fine di assicurare il loro appropriato inserimento nel contesto paesaggistico e la salvaguardia dell'assetto morfologico e idrogeologico del territorio collinare, tenendo conto altresì delle tipologie costruttive e dei caratteri tradizionali prevalenti nell'edilizia;
 - devono tutelare i crinali, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista. Per i crinali particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico e per quelli storicamente liberi da insediamenti, i Comuni devono definire un'adeguata fascia di rispetto pari almeno a m 20 di dislivello. Lungo i crinali che hanno costituito la matrice dello sviluppo della viabilità degli insediamenti storici si consente di intervenire, nel rispetto della tipologia urbanistica degli insediamenti, solo in aderenza alle aree già edificate.
 - devono assumere i contenuti del "Regolamento provinciale in materia di difesa del suolo" approvato con atto de Consiglio provinciale n.25 del 9.04.2001 al fine di disciplinare le modalità di conduzione agricola dei terreni per garantire una corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale.
4. In conformità agli obiettivi posti al precedente comma e fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal PTCP per specifiche zone ed elementi ricadenti nel sistema collinare – montano e dei crinali, valgono, per la pianificazione e la programmazione comunale e intercomunale, i seguenti indirizzi:
 - a) è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderale di larghezza non superiore a 4 metri lineari, che non comportino l'impermeabilizzazione del suolo;

- b) è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa dei suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse e la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
 - c) le opere di cui alla precedente lettera b) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera a) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della LR 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;
 - d) la nuova edificazione per le funzioni di servizio pubblico, o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, deve essere prioritariamente realizzata all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato. L'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente. L'edificazione diffusa in zona agricola comprensiva di annessi rustici aziendali ed interaziendali è ammessa limitatamente alle necessità di conduzione del fondo e alle esigenze abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, e con i limiti di cui al successivo Titolo 9;
 - e) per l'edificazione esistente è ammesso qualsiasi intervento qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alla LR n. 20/2000;
 - f) è comunque consentito il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
 - g) nel sistema collinare - montano ed in particolare negli ambiti del medesimo sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923, gli interventi edilizi devono essere attuati nel rispetto della morfologia originale del territorio, escludendo, di norma, movimentazioni di terra quali sterri e riporti e in applicazione della disciplina di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 1117/2000.
 - h) L'Unità di paesaggio della collina e l'Unità di paesaggio della alta collina e della montagna sono ambiti preferenziali per la localizzazione di attrezzature culturali, per l'assistenza sociale, ricreative e di servizio alle attività per il tempo libero e di attività ricettive a basso impatto ambientale quali ad esempio campeggi o agriturismo.
- 5.(P) Nell'ambito del sistema collinare - montano e dei crinali come definito al precedente comma 1 vale inoltre la prescrizione per la quale la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le

procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
 - g) impianti di risalita e piste sciistiche.
- 6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, fermo restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
7. (P) Nell'ambito del sistema collinare - montano e dei crinali come definito al precedente comma 1, per le porzioni di territorio poste ad altezze superiori ai 1200 metri, sempre fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal PTCP per specifiche zone ed elementi ricadenti nel sistema collinare e dei crinali, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che le infrastrutture e le attrezzature di cui al precedente comma 5, solamente: rifugi e bivacchi, strutture per l'alpeggio, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Articolo 1.3 Sistema costiero

1. Il PTCP individua nella Tavola B il Sistema costiero (Unità di paesaggio della costa) quale porzione di territorio che (per genesi o per tipo di fruizione) mantiene un rapporto ed è influenzata dal mare e la cui delimitazione si attesta su elementi naturali ove esistenti e in corrispondenza della costruzione urbana consolidata della costa.
2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi.
3. In particolare per il mantenimento del sistema ambientale valgono i seguenti indirizzi:

- a) deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare e favorito il collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo libero, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi;
- b) nelle operazioni di riordino insediativo devono essere mantenuti i varchi a mare (individuati nella Tavola A e specificati nel Quadro conoscitivo) e ne deve essere favorito l'ampliamento privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi d'acqua, i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è ricostituito un ambiente pseudo naturale;
- c) le strutture per la balneazione e per la vita di spiaggia devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 5.6. Nell'ambito di tali strumenti è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia;
- d) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere rivolti a conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità dell'acqua di balneazione e la mitigazione dell'erosione in porzioni dell'arenile non protette;
- e) è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere suddescritte nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

4. Per il riordino del sistema insediativo costiero e per il controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie valgono i seguenti indirizzi:
 - a) le previsioni relative ad attrezzature ed a impianti di interesse sovracomunale devono essere coerenti con gli obiettivi di qualificazione e decongestionamento della fascia costiera e contemplare nuove realizzazioni ove siano direttamente finalizzate a tali obiettivi;
 - b) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;
 - c) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, in special modo delle colonie marine ed i loro spazi liberi di pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero, ed il recupero e conservazione degli edifici e dei contesti urbani delle prime residenze turistiche(ville villini e loro aggregati urbani).

E' perseguita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di viabilità sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso che comunque salvaguardino la permeabilità dei terreni, o interrati in punti strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5.6 e 5.7 delle presenti norme. Tali interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque meteoriche né interferire negativamente con gli equilibri idrici nel sottosuolo.

- 5.(D) Le strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, le attrezzature e gli impianti ad esse connesse, possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei piani vigenti in materia. Particolare attenzione andrà posta nella realizzazione di strutture provvisorie e temporanee nelle aree portuali necessarie per la commercializzazione diretta del pescato.
- 6.(D) La valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e sub regionale, ed il potenziamento e la riorganizzazione dell'offerta della portualità turistica, e delle attrezzature connesse, devono avvenire prioritariamente mediante l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso in coerenza con le disposizioni del presente Piano e con la pianificazione e la programmazione di settore;
- 7.(P) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
8. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

Articolo 1.4 Unità di paesaggio

1. Il PTCP individua nella Tavola C le unità di paesaggio e le sub unità di paesaggio di rango provinciale ed in particolare:
 - Unità di paesaggio:
 1. Unità di paesaggio della conurbazione costiera;
 2. Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva;
 3. Unità di paesaggio della collina;
 4. Unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna
 - Sub-unità di paesaggio
 - 1.a Sub-unità di paesaggio dell'arenile;
 - 1.b Sub-unità di paesaggio delle foci fluviali;
 - 1.c Sub-unità di paesaggio dei varchi a mare;
 - 2.a Sub-unità di paesaggio del corso del fiume Marecchia;
 - 2.b Sub-unità di paesaggio del corso del fiume Conca;
 - 2.c Sub-unità di paesaggio del corso del torrente Marano;
 - 2.d Sub-unità di paesaggio del corso del torrente Uso;
 - 2.e Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia e dell'Uso;
 - 2.f Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Marecchia;
 - 2.g Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli;
 - 2.h Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Conca;
 - 2.i Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Conca;
 - 3.a Sub-unità di paesaggio della bassa collina del Marecchia e dell'Uso;
 - 3.b Sub-unità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano e Melo;
 - 3.c Sub-unità di paesaggio della bassa collina di Conca, Ventina e Tavollo;
 - 3.d Sub-unità di paesaggio delle Rupi calcaree di Torriana, Montebello e Verucchio;
 - 3.e Sub-unità di paesaggio del sistema collinare calcareo-arenaceo della zona sud;
 - 4.a Sub-unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna marecchiese;
 - 4.b Sub-unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico;
 - 4.c Sub-unità di paesaggio dell'alto corso del fiume Marecchia.

Le unità di paesaggio e le sub-unità di paesaggio sono insiemi territoriali coerenti e identificabili secondo criteri specifici di omogeneità, originalità, tipicità, valore storico-culturale e qualità paesistica e ambientale così come descritto nel Quadro conoscitivo – Sistema ambientale.

2.(D) Le Unità di paesaggio e le Sub-unità di paesaggio costituiscono ambiti privilegiati di concertazione per la gestione di politiche territoriali intercomunali volte alla valorizzazione e alla messa a sistema delle risorse paesistiche (naturalistiche – ambientali e storico–culturali) locali per il perseguitamento della diversificazione e della qualificazione dell'offerta di fruizione del territorio.

In particolare devono essere perseguiti il mantenimento, la tutela e la valorizzazione dei caratteri e degli elementi componenti distintivi dei valori ambientali, paesaggistici, storico testimoniali e percettivi di ciascuna Unità e Sub unità di paesaggio così come evidenziati nel Quadro conoscitivo – Approfondimento n. 2 – Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo Integrazione Alta Valmarecchia .

Le politiche di promozione territoriale attuabili nelle Unità di paesaggio e nelle Sub-unità di paesaggio possono riguardare:

- l'individuazione delle emergenze paesistiche più rilevanti per le quali proporre modalità di gestione integrata per l'ottimizzazione di un'offerta turistica eco - compatibile;
- l'attuazione di azioni di creazione e ricostruzione attiva degli elementi paesaggistici strutturali di carattere storico - testimoniale e naturalistico - ambientale;
- il coordinamento di azioni volte ad indagare e mitigare i fattori di rischio relativamente agli assetti geologici ed idrogeologici del territorio.

Le Sub unità di paesaggio delle foci fluviali (Sub – unità 1.b), dei varchi a mare (sub - unità 1.c), dei corsi fluviali (Sub – unità 2.a, 2.b, 2.c, 2.d e 4.c), delle Rupi calcaree di Torriana, Montebello e Verucchio (Sub – Unità 3.d), e del sistema collinare calcareo – arenaceo della zona sud (Sub – Unità 3.e) e della montagna del crinale appenninico (Sub – unità 4.b) unitamente alle aree di rete natura 2000 e alle aree protette, rappresentano elementi portanti della rete ecologica provinciale di cui al successivo art. 1.5 e sono ambiti preferenziali per lo sviluppo di progetti di valorizzazione intercomunali e per la costruzione del sistema delle aree protette provinciale.

3.(D) Nella redazione dei propri strumenti generali di pianificazione i Comuni provvedono a meglio specificare le Sub-unità di paesaggio di cui alla Tavola C e i paesaggi identitari di cui alla tavola S.A. 4.1 del Quadro conoscitivo predisponendo specifiche norme di tutela e valorizzazione nel rispetto delle specificità già individuate nel Quadro conoscitivo – Approfondimento n. 2 – Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo - Integrazione Alta Valmarecchia. In particolare i comuni integrano il quadro conoscitivo della pianificazione locale con uno studio di dettaglio degli elementi caratterizzanti il paesaggio, delle sue qualità e criticità al fine di definire azioni di pianificazione coerenti con le indicazioni contenute nella Convenzione europea del Paesaggio.

Articolo 1.5 Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione ambientale

1. Il PTCP, al fine di preservare e incrementare le risorse naturalistiche e ambientali del territorio e di perseguitare gli obiettivi di tutela e valorizzazione di cui all'art. 1.1, individua nella Tavola A gli elementi portanti della rete ecologica provinciale. Essa si configura come un sistema territoriale di nodi e corridoi di varia consistenza e rilevanza caratterizzati dalla reciproca integrazione e dall'ampia ramificazione territoriale al fine di accrescere la biodiversità del territorio e favorire i processi di riproduzione delle risorse faunistiche e vegetazionali. I principali areali di interesse naturalistico e ambientale e i principali ambiti fluviali interessati dal sistema

consolidato delle tutele costituiscono i nodi e i corridoi strategici della rete che si basa però anche sul potenziamento delle risorse naturali residue e sul rafforzamento delle dotazioni ambientali dei territori, periurbani e pedecollinari, dove l'antropizzazione esprime i suoi massimi effetti pervasivi sia come sfruttamento agricolo sia come espansione del sistema insediativo.

2. Le principali linee di azione per la promozione della rete ecologica a scala territoriale e locale sono:

- a) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali caratterizzati da specie autoctone e da buona funzionalità ecologica e rafforzare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
 - b) promuovere in tutto il territorio l'interconnessione fra i principali spazi naturali e seminaturali, a costituire un sistema integrato di valenza non solo ecologica ma anche fruitiva, capace di accrescere le potenzialità di sviluppo sostenibile del territorio;
 - c) potenziare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, prevedendone ogni forma di rinaturalizzazione compatibile con la sicurezza idraulica, e riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua.
- 3.(D) Il PTCP promuove sulla base dello schema portante fornito dalla Tavola A la realizzazione di progetti di dettaglio, da sviluppare anche a scala intercomunale e comunale, volti a definire gli elementi di fragilità e di discontinuità, le condizioni di trasformazione e le misure di intervento finalizzate alla conservazione degli habitat esistenti, alla creazione di nuovi habitat e alla deframmentazione dei corridoi e delle aree di collegamento ecologico con particolare riferimento alle criticità rilevabili in relazione al sistema insediativo e alle interferenze con il sistema infrastrutturale esistente e programmato.
- 4.(D) Per garantire l'attuazione della rete ecologica intesa come scenario ecosistemico nel quale i diversi elementi costitutivi assumono specifici ruoli funzionali il PTCP, coerentemente alle disposizioni di cui al comma 3 e con riferimento agli strumenti offerti dal quadro istituzionale e normativo vigente, individua:

- a) Componenti istituzionali:
 - Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e aree protette. Il Piano individua nella Tavola A:
 - i SIC di "Torriana, Montebello e fiume Marecchia" e di Monte s. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;
 - i SIC – ZPS delle Rupi e Gessi della Valmarecchia, del Fiume Marecchia a Ponte Messa e dei Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio;
 - le aree protette vigenti rappresentate dal Parco del Sasso Simone e Simoncello, dalla Riserva Orientata di Onferno e dal Paesaggio Protetto del Torrente Conca.

Per i SIC e i SIC-ZPS la Provincia predispone, in coerenza alla legislazione regionale vigente, le misure di conservazione e per i siti non già ricompresi all'interno delle aree protette, anche i piani di gestione. Negli strumenti urbanistici e negli atti regolamentari i Comuni assumono, per le aree interessate dalla Rete Natura 2000, le disposizioni contenute nelle misure di conservazione e nei piani di gestione e ne tengono conto ai fini delle valutazioni di incidenza, ferma restando la prevalenza delle eventuali

prescrizioni in essi contenute ai sensi della direttiva regionale di cui alla DGR n. 1191/2007.

b) Componenti progettuali:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale. Il Piano individua le Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree di collegamento ecologico funzionale di rilevanza regionale ai sensi della LR 6/05. Esse comprendono l'insieme delle emergenze naturalistiche collinari e montane e i principali ambiti fluviali della provincia e costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale. Al fine di garantire la trattazione unitaria e raccordata dei singoli ambiti territoriali, stabilire buone pratiche d'uso comuni e repertori di progetti compatibili e integrati sul territorio la Provincia promuove il coordinamento alle direttive regionali in corso di definizione ai sensi dell'art.7 della LR 6/2005 del Regolamento allegato al Quadro conoscitivo –sistema ambientale, quale strumento di riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali.
- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale. Il Piano individua inoltre, ambiti di collegamento ecologico di carattere prettamente locale la cui salvaguardia e regolamentazione dovrà essere sviluppata dai Comuni nella redazione dei PSC in conformità agli obiettivi del presente articolo.
- Aree meritevoli di tutela. Il PTCP individua, prioritariamente nell'ambito delle Aree di protezione ambientale e naturalistica così come riportato nella Tavola A, le aree che per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche, vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05. Lo schema definito dal Piano si pone l'obiettivo di raggiungere la media regionale di territorio tutelato e costituisce scenario programmatico di riferimento al fine della precisa individuazione e perimetrazione delle proposte provinciali per la formazione del Programma regionale per il sistema delle aree protette previsto dalla LR 6/05 e relative linee guida.
- Direttive da potenziare e Corridoio trasversale. La provincia promuove la realizzazione a livello intercomunale delle Direttive da potenziare e del corridoio trasversale di media collina finalizzato alla salvaguardia dei valori ambientali e delle visuali paesaggistiche.

5. (D) I Comuni, sulla base dello schema fornito dal PTCP nella Tavola A, nella redazione degli strumenti urbanistici elaborano a scala di dettaglio la rete ecologica locale garantendo:

- la continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza territoriale;
- la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;
- il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

I Comuni provvedono inoltre all'assunzione di idonei atti regolamentari al fine garantire la tutela diffusa, anche in ambito urbano, della fauna (stanziale e migratrice) e della flora autoctona.

Articolo 1.6 Progetti di valorizzazione ambientale

- 1.(D) Il Piano promuove la realizzazione a livello locale e intercomunale di progetti di valorizzazione naturalistica-ambientale e storico-culturale con particolare riferimento all'ambito costiero, che rappresenta a sua volta elemento trasversale fondamentale del sistema ambientale provinciale, e ai seguenti ambiti progettuali:
- Varchi a mare**. I varchi a mare costituiscono le uniche porzioni residue di territorio inedificato ricomprese nel tessuto edilizio molto denso della conurbazione costiera e rappresentano occasione unica per garantire l'attestazione al mare e all'arenile della rete ecologica provinciale. Sulla base degli approfondimenti condotti nel Quadro conoscitivo relativamente ai varchi a mare e agli ambiti di valore connettivo per la rete ecologica e fruttiva, il PTCP nella Tavola A opera una prima individuazione di massima e promuove la realizzazione di progetti specifici volti al recupero delle aree degradate, alla salvaguardia delle aree libere da edificazione, al potenziamento e alla valorizzazione delle connessioni, all'integrazione del sistema fruttivo costiero e alla rete di spazi interstiziali e rurali periurbani. I Comuni nella redazione degli strumenti urbanistici e nella specificazione della rete ecologica locale, devono comunque fare riferimento agli approfondimenti contenuti nel Quadro conoscitivo – Sistema Ambientale del Piano.
 - Città delle colonie**. La Provincia promuove l'elaborazione di programmi pubblici unitari nel rispetto delle disposizioni dettate in merito dal presente Piano nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - mantenimento degli spazi liberi di pertinenza delle colonie per favorire il collegamento alle aree di particolare interesse paesaggistico – ambientale soprattutto in corrispondenza dei varchi a mare;
 - il mantenimento dei caratteri tipologici – architettonici rilevanti e l'eliminazione delle superfetazioni;
 - limitazione degli interventi di impermeabilizzazione dei suoli, adottando adeguate soluzioni tecniche per le aree di sosta consentite.
- 2.(D) La Provincia sostiene la realizzazione di progetti di valorizzazione e protezione della flora e della fauna e di educazione ambientale anche con il coinvolgimento delle rappresentanze locali delle associazioni ambientaliste e culturali interessate. In particolare a tutela della specie ittica ormai in via di estinzione a livello regionale dello *Gasterosteus aculeatus* (Spinarello) la Provincia promuove uno specifico progetto di salvaguardia della residua popolazione rinvenuta nel fosso Calastra e del particolare habitat che lo ospita.
3. (D) la Provincia promuove la realizzazione di specifici progetti di valorizzazione dell'ambito montano ricadente nella Unità di Paesaggio dell'alta collina e della montagna con riferimento alle linee programmatiche fornite dalla Relazione – Integrazione Alta Valmarecchia e la valorizzazione degli elementi distintivi e di pregio evidenziati nel Quaderno del Quadro Conoscitivo – Integrazione Alta Valmarecchia.